

Mostra rif. normativi

Legislatura 16° - 12ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 309 del 08/02/2012

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DDL N. 3110

La Commissione Igiene e sanità, esaminato il provvedimento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a condizione che il Governo rielabori all'articolo 11:

- il comma 1, innalzando il quorum a 3.500 *abitanti* e computando la popolazione eccedente rispetto a tale parametro soltanto qualora sia superiore al 50 per cento del *quorum e comunque tenendo conto della media europea*.
- il comma 3, in modo che l'apertura delle farmacie ivi previste avvenga nel rispetto del *quorum* di cui al comma 1 e con il limite del 15 per cento da computarsi in ambito regionale sul totale della farmacie di nuova apertura.
- il comma 2 relativo all' "*approvazione straordinaria delle piante organiche delle farmacie, in attuazione della previsione di cui al comma 1, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*". Tale previsione appare inapplicabile per i ristrettissimi tempi di adozione; pertanto si richiede che i tempi di adozione siano portati almeno a 180 giorni. A tale proposito si precisa che non si comprende per quale ragione le sanzioni per le eventuali inadempienze debbano avere ripercussioni sulle Regioni che si vedrebbero private dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale, essendo già prevista in caso di inadempienza la figura del commissario *ad acta*.

Sempre, al comma 2, in luogo della sospensione del diritto di prelazione da parte del Comune, occorre prevedere l'esercizio di tale diritto nel limite del 25 per cento, con contestuale soppressione del comma 4.

Nel medesimo comma 2, inoltre, in materia di concorsi, occorre salvaguardare oltre ai "*concorsi per le quali sia stata già espletata la procedura concorsuale*", anche quelli per cui siano state già fissate le date per l'espletamento delle prove, siano essi per sedi che per graduatoria. In tal modo si salverebbero i concorsi oramai in dirittura d'arrivo, si semplificherebbero i concorsi futuri e si salvaguarderebbero quegli uffici regionali che hanno speso migliaia di ore nel lavoro di istruttoria che, in caso di annullamento del concorso, andrebbero perdute e poi replicate per la nuova procedura.

Nello stesso comma 2, per velocizzare le procedure concorsuali, occorre prevederne l'espletamento con la sola valutazione dei titoli ed il limite di partecipazione a 60 anni.

- il comma 5, al fine di favorire l'accesso dei giovani alla titolarità delle farmacie, limitando la facoltà di concorrere alla titolarità in associazione ai farmacisti di età inferiore ai 40 anni.

Nel medesimo comma 5, occorre sostituire la previsione del punteggio con esplicito rinvio a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994 n. 298.

La Commissione Igiene e sanità osserva inoltre che:

- per quanto riguarda il comma 6, tenuto conto che la competenza in materia è esclusivamente regionale, si ritiene opportuno prevedere la soppressione della norma o quanto meno prevedere la facoltà di maggiore apertura nella sola fascia diurna del servizio, in maniera da non scoraggiare e rendere antieconomico il servizio notturno.
- Il comma 11 prevede un nuovo Fondo di solidarietà intercategoriale, basato su un meccanismo complesso di difficile gestione, ponendo a carico dei farmacisti titolari di farmacie urbana un onere indeterminato ed indeterminabile, oltre a gravare l'Enpaf con oneri aggiuntivi sia gestionali che amministrativi; la norma, inoltre, risulta inapplicabile dal punto di vista tributario. Si ravvisa quindi la necessità di sopprimere tale comma.
- Per quanto riguarda il comma 12, la Commissione ritiene indispensabile la soppressione del comma. A tale proposito si ricorda che la Corte costituzionale con sentenza n. 78 del 16 dicembre 1958 ha affermato l'illegittimità costituzionale dell'obbligo fissato per legge di

assunzione di manodopera, per contrasto con l'articolo 41 della Costituzione (libertà di iniziativa economica privata).